



LA CERTEZZA DELL'INCERTEZZA UCCIDE IL COMMERCIO

Crediamo sia universalmente condiviso il concetto che le attività imprenditoriali come il commercio abbiano bisogno di certezze in un contesto normativo stabile e chiaro. Ma pur nella condivisione generale tale concetto rimane spesso inapplicato

La mancanza di chiarezza riguarda, tra le altre, le procedure che sono adottate per la revisione dei fitosanitari. Revisione che deve consentire ad adeguare i fitosanitari in commercio alle nuove conoscenze scientifiche. Per descrivere la situazione generale ci riferiamo ad un fatto concreto effettivamente verificatosi.

Il fatto

Il 17 dicembre 2016 una rivendita di fitosanitari subiva un controllo dai tecnici dell'azienda USL di zona cui seguiva un verbale con il quale veniva contestata la presenza all'interno del magazzino prodotti al quale il pubblico non ha accesso, di un prodotto commerciale che i tecnici dell'azienda USL ritenevano non conforme. La contestazione rilevava che sull'etichetta del prodotto presente nel magazzino della rivendita erano riportate delle colture che viceversa non erano presenti sull'etichetta aggiornata e valida dal 28 novembre 2016 e che i tecnici stessi avevano scaricato dal portale del Ministero della salute

Da quanto rilevato, il verbale evinceva il mancato aggiornamento dell'etichetta:

- si faceva riferimento alla violazione del regolamento 1107/2009. Regolamento che riporta regole generali e non specifiche riferite al prodotto in oggetto, le quali regole generali prescrivono che l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario deve indicare su quali vegetali lo stesso prodotto può essere usato;

ma

- non vi era alcun riferimento al decreto di approvazione della etichetta valida dal 28.11.2016, non solo sul verbale, ma nemmeno sull'etichetta stessa.

Inoltre:

- la società titolare di registrazione non aveva comunicato alcuna variazione di etichetta (questa è una procedura ordinariamente prescritta nei decreti che riportano le variazioni di etichetta dei prodotti fitosanitari ai fini dell'informazione lungo tutta la filiera)

In seguito all'emanazione del verbale, la Direzione Programmazione e Bilancio della Regione in cui si è svolto l'accaduto comminava, con ordinanza ingiuntiva, una sanzione di 4.011,80 euro.

Evoluzione successiva

Successivamente alla data del verbale la nostra associazione faceva una ricerca mirata all'individuazione del decreto di approvazione dell'etichetta di cui sopra, ma non veniva trovato né sulle gazzette ufficiali e nemmeno sul sito del ministero della salute e pertanto veniva inviata sia dalla nostra associazione sia dalla azienda interessata una memoria in cui si osservava la mancanza del decreto di approvazione. Inoltre si rilevava:

- La pubblicazione sul sito del ministero della salute del **decreto dirigenziale 29 dicembre 2016** che riportava l'adeguamento dell'autorizzazione di cui stiamo parlando alle nuove disposizioni
- La pubblicazione dell'etichetta inerente al decreto dirigenziale 29 dicembre 2016, dalla quale erano state eliminate, rispetto all'etichetta relativa alla prima approvazione dell'autorizzazione del prodotto in esame, le stesse colture indicate nel verbale del 17 dicembre 2016.



Inoltre

- né sul sito del ministero della salute e nemmeno sulla Gazzetta Ufficiale tutt'ora si trova alcun riferimento all'etichetta del 28.11.2016 o ad atti amministrativi del ministero della salute che facciano riferimento all'approvazione di tale etichetta.

Considerazioni

Premesso che la revisione dei prodotti fitosanitari è un processo estremamente complesso perché è legato all'acquisizione delle nuove conoscenze e che pertanto lo stesso prodotto fitosanitario può subire diverse variazioni di etichetta in uno stesso anno, ci preme sottolineare quanto segue:

1. Il regolamento 1107/2009 CE precisa i requisiti e i documenti che le amministrazioni degli stati membri devono richiedere per autorizzare un qualsiasi prodotto fitosanitario
2. Lo stesso regolamento all'art 31 com. 3 indica tra i requisiti anche l'etichetta approvata. Quest'ultima, pertanto, è parte integrante dell'autorizzazione ed una modifica dell'etichetta costituisce modifica dell'autorizzazione. Ne consegue che il decreto di Autorizzazione di un qualsiasi fitosanitario, e quindi anche di quello oggetto del verbale può essere modificato da un atto amministrativo almeno di pari grado pubblicato su atti ufficiali (G.U., sito ministeriale). Queste d'altra parte sono le procedure amministrative adottate per la modifica dell'autorizzazione con il DD 29.12.2016.
3. L'etichetta autorizzata con il DD 29 dicembre 2016 e valida dal 2 gennaio 2017 riporta i riferimenti al decreto che ha modificato l'autorizzazione
4. Nel rispetto delle procedure di cui ai punti 1 e 2, il DD 29.12.2016 autorizza le modifiche alle nuove condizioni di impiego e stabilisce che il titolare di autorizzazione è tenuto ad informare la filiera delle modifiche intervenute e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'utilizzatore finale. In sostanza attribuisce dei compiti e delle responsabilità in merito all'informazione sulle modifiche di autorizzazione intervenute e alle modalità di gestione delle vecchie confezioni.
5. In seguito all'emanazione del DD 29.12.2016, la rivendita in oggetto ha ricevuto dalla società titolare di autorizzazione una comunicazione informativa sulle modifiche intervenute
6. Per essere conforme alle disposizioni del Regolamento 1107/2009, l'etichetta del 28.11.2016 avrebbe dovuto essere pubblicata con le stesse procedure di cui ai punti precedenti. Inoltre dovrebbe essere possibile trovarne traccia su documenti ufficiali quali G.U. o sito ministeriale.

Vogliamo inoltre fare alcune osservazioni su quanto prescritto dal DD 29.12.2016 di modifica dell'autorizzazione in oggetto.

Il DD 29.12.2016 stabilisce che le rivendite forniscano agli utilizzatori le nuove etichette. Ma le rivendite non possono in alcun modo modificare la confezione del prodotto fitosanitario che deve essere posto in vendita nella confezione originale senza alcun tipo di alterazione. Non è consentito nemmeno sostituire l'etichetta originale o appiccicare una nuova etichetta su quella vecchia, come si evince dal regolamento 1107/2009 e dal decreto legislativo n. 69/2014. Tali operazioni possono essere svolte solo dal titolare dell'autorizzazione, in stabilimenti riconosciuti dal Ministero della Salute. Pertanto una rivendita può mantenere in vendita il prodotto che ha subito una variazione di autorizzazione ma lo deve lasciare così com'è, tal quale, e al momento della vendita consegnare il prodotto assieme all'etichetta nuova. Nel nostro



caso, il prodotto può pertanto rimanere nel magazzino prodotti, al quale non accede il pubblico, con la vecchia etichetta, per essere consegnato all'acquirente nella confezione originale assieme all'etichetta nuova. Risulta difficile comprendere la ragione di una sanzione per aver conservato un fitosanitario, autorizzato, nel magazzino prodotti in attesa di consegna all'eventuale cliente assieme all'etichetta nuova.

Ci risulta difficile soprattutto se la sanzione viene comminata sulla base di un'etichetta di cui non è riportato l'atto amministrativo che ne certifichi l'entrata in vigore e che fornisca le istruzioni e le modalità per gestire le giacenze del prodotto ancora presente nella filiera e le modalità di divulgazione delle modifiche di autorizzazione intervenute.

Ci pare che il caso esposto sia significativo della grande confusione che regna nel sistema di autorizzazione e revisione delle autorizzazioni dei fitosanitari e la necessità che le autorità di controllo si muovano con grande cautela per non innescare dei procedimenti la cui unica risultante non è la salvaguardia della salute pubblica ma l'uccisione di un'attività imprenditoriale.

Allo stesso tempo riteniamo doveroso sottolineare come la vicenda descritta debba essere presa come monito da tutte le rivendite di fitosanitari affinché rimangano vigili sulla gestione dei propri magazzini anche in considerazione del fatto che in caso di vendita di un prodotto che è soggetto ad una variazione di autorizzazione devono comunicare all'utilizzatore finale l'eventuale periodo di smaltimento delle sorte, una mancanza che è soggetta a sanzioni severe. Ricordiamo che Compag svolge il servizio di controllo dei magazzini e comunica periodicamente le variazioni amministrative delle autorizzazioni dei prodotti,